

Sciopero con astensione dalle prestazioni aggiuntive di tutto il personale docente, educativo ed Ata della scuola dal 21 febbraio al 22 marzo 2014

Indicazioni operative

Lo sciopero, indetto dalla FLC CGIL, riguarda **l'astensione da tutte le prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio obbligatorio**. Quindi, per i **docenti e il personale educativo**, l'astensione, si effettua da tutte le attività oltre l'orario di lezione obbligatorio (art. 28 del Ccnl) ed oltre le attività funzionali obbligatorie (art. 29 del Ccnl e presenti nel piano delle attività dei docenti); per il **personale Ata** l'astensione si effettua da tutte le attività oltre le 36 ore (nel piano delle attività di cui all'art. 53 c. 1 del Ccnl), da tutte quelle previste negli incarichi conferiti nell'ambito delle posizioni economiche ed incarichi specifici art. 47 del Ccnl e dalle prestazioni "intensive" per la sostituzione dei colleghi assenti.

Per tutti, docenti, personale educativo e Ata, occorre fare riferimento, oltre che al CCNL, anche al contratto di istituto vigente che definisce e specifica le prestazioni aggiuntive.

Il ruolo della RSU

Molte delle attività interessate all'astensione dipendono da cosa si è contrattato nel contratto di scuola e con quali modalità.

Pertanto è necessario che le RSU chiedano al dirigente scolastico un incontro (quantomeno di "informazione preventiva") per verificare il quadro della situazione anche in relazione al contratto di scuola ed al piano delle attività di docenti ed Ata.

Il ruolo del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il personale e le famiglie sullo sciopero, sulle sue modalità e sulle possibili ricadute sul servizio.

Le tipologie più comuni di attività aggiuntive non obbligatorie e le conseguenze dello sciopero

Posizioni economiche Ata

L'attribuzione delle posizioni economiche Ata (prima e seconda posizione) comporta l'assunzione di alcuni incarichi (conferiti all'inizio dell'anno nel piano della attività Ata) e attività che diventano obbligatori in quanto retribuiti.

In seguito all'astensione da tali attività/incarichi, l'amministrazione procederà alla ritenuta di una quota dei compensi connessa alla prima o seconda posizione, rapportata al numero dei giorni di astensione, dunque: n. giornate di adesione allo sciopero/360. Dell'adesione allo sciopero va data per tempo comunicazione all'amministrazione. Ciò vale solo per le posizioni acquisite prima di settembre 2011 dal momento che il Mef ha già trattenuto con i cedolini di febbraio 2014 le somme percepite prima della suddetta data.

Incarichi specifici Ata

Sono equivalenti alle posizioni economiche. Il lavoratore riceve un incarico all'inizio dell'anno (compreso quello di sostituzione del DSGA) al quale è associato un compenso economico forfettario annuale definito nel contratto di scuola.

L'adesione allo sciopero va comunicata all'amministrazione che opererà una ritenuta, rispetto al compenso forfettario annuale, definito nel contratto di scuola: n. giornate di adesione allo sciopero/360.

Prestazione di ore aggiuntive del personale Ata

In questo caso, a chi aderisce allo sciopero non verrà corrisposto alcun compenso, visto che non vi è prestazione.

Intensificazione della prestazione Ata

Per intensificazione si intende tutto ciò che comporta un maggior carico di lavoro, nell'ambito dell'orario di servizio ordinario, rispetto al carico di lavoro "normale" definito nel piano delle attività. In questo caso chi aderisce allo sciopero si vedrà corrisposto, a fine anno, un compenso forfettario ridotto in proporzione a quanto stabilito dal contratto di scuola. Su intensificazione della prestazione e, in particolare, intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti, è fondamentale un confronto tra dirigente scolastico ed RSU.

Personale docente ed educativo

Funzioni strumentali

A differenza degli incarichi Ata, qui si dovrà esaminare caso per caso. Nel caso in cui l'incarico conferito dal dirigente scolastico si riferisce ad attività stabilite dal collegio docenti (ad es. sull'orientamento prima delle iscrizioni degli alunni), il compenso sarà connesso allo svolgimento o meno (integrale, parziale o nulla) di tale attività la quale potrebbe anche non ricadere nel periodo di effettuazione ed adesione allo sciopero. In questo caso l'adesione allo sciopero non comporta alcuna decurtazione.

Collaborazioni con il dirigente scolastico (compresa la funzione di vicario)

È un incarico conferito dal dirigente per l'intero anno scolastico. In caso di adesione allo sciopero per un mese, il compenso forfettario, stabilito nel contratto di scuola, verrà ridotto in proporzione.

Attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il Mof

In caso di adesione allo sciopero tutte le attività aggiuntive d'insegnamento non prestate, ricadenti nel periodo di astensione (per progetti, per corsi di recupero, per la sostituzione dei colleghi assenti, ...) non verranno retribuite. Se il compenso è forfettario, la riduzione sarà proporzionale alle attività prestate.

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

Se ricadono nel periodo di astensione (ad esempio gruppi di lavoro, progettazione, preparazione materiali, ...) non verranno retribuite in proporzione a quanto non effettuato. Anche su questo è importante un confronto sindacale per distinguere tra attività funzionali obbligatorie ed aggiuntive (se oltre le 40 ore).

Altri incarichi retribuiti con il MOF

Se l'incarico è conferito dal dirigente scolastico (ad esempio quello di responsabile di plesso, di area, di indirizzo, di laboratorio, di coordinatore del consiglio di classe, ecc.)

nell'ambito del piano delle attività deliberato dal collegio docenti, alla fine dell'anno il compenso, stabilito dal contratto di scuola, verrà ridotto in proporzione alla mancata prestazione.

Intensificazione e flessibilità

Se il contratto di scuola ha previsto un compenso forfettario, l'adesione allo sciopero non ne comporta una riduzione proporzionale. Se, ad esempio, è stato previsto un compenso forfettario per la riduzione dell'ora di lezione da 60' a 50' (e, dunque, da 18 unità didattiche a 21 con conseguente aggravio di lavoro), non va ridotto alcun compenso (in quanto lo sciopero non modifica tale aggravio di lavoro). Idem se si è previsto un compenso forfettario per intensificazione connessa alla turnazione tra mattino e pomeriggio (ad es. nel tempo pieno o prolungato) oppure perché si presta servizio in due plessi piuttosto che in uno solo, oppure perché, rispetto all'orario medio degli altri docenti, nel proprio vi sono molte "ore buche" a causa, ad esempio, di turnazioni nei laboratori oppure in palestra. Nel caso di compensi forfettari previsti per la reperibilità alla sostituzione dei colleghi, l'adesione allo sciopero riduce proporzionalmente i compensi.

Precisazioni su aspetti specifici

Questione profili e aggiuntività. L'assistenza agli alunni con disabilità

Bisogna ricordare quanto prevede il CCNL all'art. 1 della sequenza contrattuale del 25.07.2008. E cioè:

1. I compiti del personale Ata sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. Le risorse per le predette attività ammontano

L'assistenza agli alunni con disabilità, svolta per posizione economica maturata dopo il 1° settembre 2011, non è più retribuita. Dunque i collaboratori scolastici si asterranno dal prestarla, anche in caso venga svolta per posizioni economiche maturata prima di tale data o con incarico specifico o con accesso al fondo.

La FLC CGIL è consapevole che ciò creerà dei disagi, ma lo sciopero è finalizzato a proteggere proprio questi bisogni primari degli alunni (dimostrando l'utilità e l'importanza di questi lavori ai quali si tagliano le retribuzioni), che il taglio/blocco delle posizioni economiche rischia di cancellare definitivamente.

A tale proposito si veda il [comunicato congiunto](#) tra la **FISH** (Federazione Italiana per il superamento dell'Handicap) e la **FLC CGIL**.

Può scioperare anche chi non ha subito tagli alla retribuzione

A qualcuno è venuto il dubbio che non possano scioperare coloro ai quali non viene messa in discussione la retribuzione. Chiunque può aderire alle forme di lotta, anzi è auspicabile la massima adesione perché, se vengono bloccate le posizioni degli ultimi due anni, tutti gli incarichi aggiuntivi riconducibili alle posizioni economiche ricadranno su chi continua a mantenerle.

Tutto ciò che attiene l'attuazione delle norme sulla sicurezza, compresa l'assistenza agli alunni e al personale in caso di infortunio, non rientra tra le astensioni previste dallo sciopero in quanto si tratta di obblighi di legge e non di tipo contrattuale. A nulla rileva il fatto che, in qualche scuola, si sia stabilito di retribuire forfettariamente tali obblighi.

NB: sia per il personale docente che Ata si sottolinea che l'astensione dalle prestazioni aggiuntive riguarda esclusivamente quelle attività retribuite con il MOF. Sono quindi escluse attività retribuite con fondi diversi (es. PON).

Un caso particolare: l'incarico di coordinatore del consiglio di classe.

Alcune opportune precisazioni:

1. il coordinatore del consiglio di classe (oggi presente in tante scuole perché figura utile/importante) è un incarico non previsto da alcuna norma né di legge né contrattuale. Quindi non è un obbligo.
2. proprio perché non è un obbligo, ma incarico/attività aggiuntiva, in tutte le contrattazioni di scuola è previsto un compenso forfettario annuale.
3. cosa è obbligatorio per legge (e quindi non ci si può rifiutare neanche dichiarandosi in sciopero sulle attività aggiuntive)? È obbligatorio presiedere il consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico, e su sua indicazione, e fare il verbale (quindi sono coinvolte due persone diverse perché il verbale va firmato in due e non da soli). Questo obbligo è scritto nella legge: d.lgs 297/94 sul funzionamento degli organi collegiali e, nello specifico, l'art. 5 riguardante il consiglio di classe.
4. quindi, aderendo allo sciopero, non si effettuano tutte quelle attività che sono aggiuntive al semplice presiedere il consiglio e fare il verbale (come ad es. la cura dei rapporti con gli alunni, con le famiglie, l'organizzazione delle gite, altro).
5. il dirigente scolastico, in caso di adesione allo sciopero, può legittimamente individuare comunque un docente che presieda il consiglio in sua assenza o individuare chi fa il verbale, ma non può "esigere" nulla in più.
6. al contrario, qualora il dirigente scolastico decidesse di "sostituire" il coordinatore in sciopero nello svolgimento di queste altre attività (cioè tutte quelle aggiuntive e non obbligatorie), ciò si configurerebbe come comportamento antisindacale. Questo vale anche in caso di sostituzione del personale in sciopero e destinatario di incarichi "non obbligatori" conferiti all'inizio dell'anno e retribuiti con compenso forfettario annuale (ad es. i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali, le posizioni economiche, responsabile di plesso/succursale, altri incarichi vari,).

Modalità di adesione allo sciopero

Questo riguarda sia gli Ata che i docenti. La FLC CGIL ha indetto lo sciopero per un mese consecutivo. Lo sciopero tanto più è forte quanto più è fatto per tutti i 30 giorni e da tutti lavoratori. Tuttavia non si può escludere una scelta diversa da parte del singolo lavoratore solo per un periodo all'interno del mese (scelta non preferibile se si vuol dare forza ed efficacia allo sciopero). È inoltre opportuno, anche, distinguere tra le prestazioni aggiuntive:

1. oltre l'orario obbligatorio
2. prestazioni pagate a monte e quindi rientranti negli obblighi di lavoro.

Nel primo caso è sufficiente dichiararsi in sciopero con una unica comunicazione preventiva e valida per tutto il periodo di adesione allo sciopero, oppure di volta in volta (visto che nella scuola non c'è l'obbligo della dichiarazione preventiva). Nessun adempimento spetta alle segreterie se non tentare di riorganizzare al momento il servizio.

Nel secondo caso, cioè per le prestazioni aggiuntive svolte all'interno degli obblighi di lavoro (posizioni economiche, incarichi specifici, sostituzione Dsga e coll. varie con il dirigente scolastico), è opportuno rendere una dichiarazione sulle modalità di adesione alla protesta. Decide il lavoratore se dichiarare che intende aderire per tutti i 30 giorni oppure solo per una parte di essi. Può farlo anche giorno per giorno (anche se è sconsigliabile per oggettive ragioni organizzative). La decisione spetta al singolo lavoratore, ma la sua scelta, in ogni caso, deve essere resa nota per tempo al dirigente scolastico e, di conseguenza, alla segreteria per gli adempimenti connessi.

Trattenute

Le trattenute saranno in 360° (per ciascun giorno di adesione) rispetto agli incarichi conferiti tutto l'anno. Noi suggeriamo questa formula anche se ci sono scuole che, nell'autonomia della contrattazione, hanno stabilito che si danno incarichi solo per 10 mesi in quanto le attività sono legate all'attività didattica. In questo caso la trattenuta va fatta in 300°. Ciò che conta è affermare il principio e la modalità di calcolo, poi il conteggio preciso dipende dalle modalità organizzative della scuola e da quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

Ribadiamo che potrebbe anche non essere necessario fare alcuna trattenuta e questo dipende dal tipo di incarico e quando si svolge. Ad esempio lo sciopero di chi ha una funzione strumentale potrebbe non comportare alcuna ritenuta se il lavoro è già stato interamente svolto.

"Chi" fa le trattenute? a parte il caso delle posizioni Ata che vanno comunicate al tesoro, tutto il resto ricade sulla scuola trattandosi di compensi da Cedolino Unico.

Servizi minimi e funzioni miste

I **servizi minimi** da rendere comunque sono riconducibili esclusivamente ai casi previsti per le attività ordinarie (azienda agraria dove si dovessero espletare nell'ambito degli incarichi connessi alle posizioni economiche Ata oppure come incarichi aggiuntivi di servizio a mensa).

Le **funzioni miste** sono attività aggiuntive non riconducibili né alle posizioni economiche, né agli incarichi specifici, quindi è possibile astenersi dal loro espletamento.

Segue fac simile adesione

[Scarica questa scheda in formato .pdf](#)

(Fac simile adesione)
DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE
DAL 21 febbraio 2014 AL 22 marzo 2014 (*)

Al dirigente scolastico dell'Istituto _____
di _____

Il sottoscritt _____
qualifica _____ dichiara di aderire allo
sciopero indetto dalla FLC CGIL e che, pertanto, si asterrà dalle seguenti
attività aggiuntive, nel periodo che va dal _____ 2014 al _____
2014 (*).

Per il personale ATA (#):

- ☐ astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;
- ☐ astensione dal seguente incarico connesso alla seconda posizione economica in godimento: _____;
- ☐ astensione dal seguente incarico connesso alla prima posizione economica in godimento: _____;
- ☐ astensione dal seguente incarico specifico conferito ai sensi dell'art. 47 del Ccnl _____
- ☐ astensione dal seguente incarico aggiuntivo _____;
- ☐ astensione dall'intensificazione della attività nell'orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti con limitazione al proprio piano di lavoro o settore;
- ☐ astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;
- ☐ altro _____.

Per il personale Docente (#):

- ☐ astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e dagli incarichi di responsabile di plesso, di laboratorio, di dipartimento, coordinatore di classe, altro.....
- ☐ astensione dall'espletamento delle funzioni strumentali;
- ☐ astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, retribuite con il MOF;
- ☐ astensione dalle ore aggiuntive per l'attuazione di progetti retribuiti con il MOF e dagli incarichi di coordinatore di progetti retribuiti con il MOF;
- ☐ astensione dalle ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debiti formativi;
- ☐ astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva.
- ☐ altro _____.

_____ lì ____/2/2014 Firma _____

(*) L'adesione può essere data a partire dal 21/febbraio 2014 e fino al 22 marzo 2014).

(#) elencare tutte le parti che interessano ciascun docente o Ata in base al piano di lavoro ed omettere o cassare le altre.